

Oggetto: Art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale 29/6/1999 n. 1. Proroga all'epoca dei tagli per i boschi cedui situati ad altitudine inferiore a 800 m slm. Anno 2020.

IL DIRIGENTE

VISTI i commi 1, 1 bis e 2 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 29/6/1999 n. 1, così come modificati dalla Legge Regionale n. 31 del 27 dicembre 2020, i quali stabiliscono quanto segue:

Art. 8. (Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi cedui)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, per i boschi cedui l'epoca dei tagli è regolata come segue:

a) per i cedui situati ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m. dal 1 ottobre al 31 maggio;

b) per i cedui situati ad altitudine compresa tra gli 800 ed i 1200 metri s.l.m. dal 1 ottobre al 15 maggio;

c) per i cedui situati al di sotto degli 800 metri s.l.m. dal 1 ottobre al 15 aprile.

1 bis. I termini di chiusura dell'epoca dei tagli indicati al comma 1, lettere a), b) e c) sono incrementati di quindici giorni nei boschi situati nel versante padano.

2. Qualora ricorrano specifiche circostanze ambientali e climatiche che determinino gravi limitazioni dei lavori nei periodi indicati ai commi 1 e 1 bis, l'Ispettorato agrario può variare la durata di detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni anche limitatamente a determinate categorie forestali o aree geografiche, tenuto conto della presenza del riscoppio vegetativo.

TENUTO CONTO della particolare ed eccezionale situazione di emergenza causata sul territorio nazionale dal virus COVID 19, e visti in particolare i recenti DPCM per la prevenzione dell'infezione da tale virus;

CONSIDERATA l'esigenza, anche per i lavoratori forestali, di limitare le occasioni di contagio e di rimanere il più possibile presso la propria abitazione, nonché l'esigenza di evitare che possibili incidenti nei cantieri forestali gravino sulle strutture ospedaliere già impegnate in modo straordinario per l'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO che in tal senso pervengono segnalazioni, da parte degli operatori del settore e delle loro rappresentanze, tese ad ottenere una proroga dell'epoca dei tagli relativamente ai cedui situati ad altitudine inferiore ad 800 metri s.l.m., il cui termine è in scadenza al 15/4 p.v.;

CONSIDERATA la necessità di contemperare le esigenze degli operatori del settore forestale con la tutela del patrimonio boschivo ligure ed anche con le norme legate alla emergenza sanitaria in atto;

DECRETA

1) ai sensi dell'art. 8 comma 2 del R.r. 29/6/1999, n. 1 nel territorio della Regione Liguria l'epoca di taglio dei boschi cedui situati ad altitudine inferiore ad 800 metri s.l.m per l'anno 2020 è prorogata:

- sino al **15 maggio** per i boschi situati nel versante ligure;
- sino al **30 maggio** per i boschi situati nel versante padano;

2) il presente decreto viene pubblicato sul B.U.R.L. e sui siti web www.regione.liguria.it e www.agriligurianet.it;

3) avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.L.

IL DIRIGENTE